



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 121 del 28-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23-ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	A
ANDREANI UMBERTO	P	SESTILI PIERO	A
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 13 e assenti n. 4 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ANDREANI UMBERTO
SCALBI LAURA

In continuazione di seduta - n. 16 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Scaramucci, Calcagnini, Fedrigucci, Vetri e l'Assessore Magrini; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/04/2015 con la quale a decorrere dal 1° giugno 2015 è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale;

ATTESO CHE nel vigente regolamento, sono stati indicati all'art.4 -Esenzioni- , i soggetti esentati dal pagamento dell'imposta di che trattasi;

DATO ATTO che in questi primi anni di vigenza dell'imposta di soggiorno è emersa l'opportunità di estendere l'esenzione di che trattasi alle persone disabili beneficiari dell'indennità di accompagnamento ed al loro accompagnatore;

DATO ATTO, altresì, dell'opportunità di inserire una riduzione pari al 50% dell'imposta dovuta da parte di sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o patrocinati dall'Amministrazione;

RITENUTO quindi opportuno prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche a favore di persone disabili, beneficiari dell'indennità di accompagnamento, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata e al loro accompagnatore, nonché la riduzione pari al 50% dell'imposta dovuta da parte di sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o patrocinati dall'Amministrazione sostituendo l'attuale art.4 intitolato "Esenzioni" che testualmente recita:

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio).

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Con il nuovo art.4 intitolato "Esenzioni e riduzioni" che testualmente recita:

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

- i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);
- j) **le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore**

2.L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

3.Avranno diritto ad una **riduzione** pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione.

La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva di appartenenza o dalla società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.

VISTA la propria precedente delibera n. 92 del 26/10/2017 avente ad oggetto " Approvazione modifiche testo Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali" con la quale si stabiliva, tra le altre cose, di modificare l' importo minimo relativo agli atti di imposizione e ai rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori elevandolo ad € 10,00 rispetto agli attuali €7,00;

VISTO l'art. 10, comma 2, del Vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno che testualmente recita:

- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a € 7,00 così come previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.

RITENUTO pertanto necessario adeguare il suddetto art. 10, comma 2 al Vigente Regolamento delle Entrate Comunali formulandolo nel modo che segue:

- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. **Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.**

VISTO il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 ed in particolare l'Art.4 che è intervenuto sul regime fiscale delle locazioni brevi interessando anche l'Imposta di Soggiorno;

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'Imposta di Soggiorno con la normativa di cui sopra;

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopra esplicitate, apportare le ulteriori seguenti modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno:

- All'art. 1 "Istituzione e presupposto dell'imposta" dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)

-- All'art 3 "Misura dell'imposta" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma

4. Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1, comma 5, la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 1, commi n. 161 e n. 162, della Legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997;

VISTI gli articoli 9, comma 1, primo periodo e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA

A- di apportare le seguenti modifiche al Vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno,

- L'art.4, intitolato "Esenzioni", che testualmente recita:
 - 1.Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza

conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);

2.L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

È sostituito dal seguente art.4 intitolato “ **Esenzioni e riduzioni**” che testualmente recita:

1.Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);
- j) **le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.**

2.L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in

base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

3. Avranno diritto ad una **riduzione** pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'Amministrazione.

La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o dalla società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.

- Il comma 2 dell'art. 10 intitolato "Rimborsi e compensazioni" che testualmente recita:
 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a € 7,00 così come previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.

È sostituito dal seguente:

- 2 Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. **Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.**
- All'art. 1 "Istituzione e presupposto dell'imposta" dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma
5. **Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)**
- All'art. 3 "Misura dell'imposta" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma
4. **Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1, comma 5, la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".**

B- Di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al punto A- gli artt.1,3, 4 e 10 sono così riformulati:

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
5. **Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)**

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.
4. **Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1, comma 5, la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".**

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);
- j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore**

2.L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

3.Avranno diritto ad una **riduzione** pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'Amministrazione.

La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o dalla società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.

Articolo 10- Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.**

C- DI DARE ATTO che le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

D - DI DARE ATTO che il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno integrato e coordinato con le modifiche di cui al precedente punto A-, è quello che risulta riportato in calce al presente atto;

E - DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

F - DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI URBINO
(Provincia di Pesaro Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 – Misura dell'imposta
- Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni
- Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta
- Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Riscossione coattiva
- Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11 – Contenzioso
- Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
5. **Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)¹**

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Urbino.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.
4. **Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1 comma 5 la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".²**

¹ Comma aggiunto con delibera di C.C. n.....del.....a decorrere dal 01/01/2018

² Comma aggiunto con delibera di C.C. n.....del.....a decorrere dal 01/01/2018

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);
 - j) **le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.**³
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. **Avranno diritto ad una riduzione pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione.**
La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o della società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.⁴

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

³ Lettera aggiunta con delibera di C.C. n.....del.....a decorrere dal 01/01/2018

⁴ Comma aggiunto con delibera di C.C. n.....del.....a decorrere dal 01/01/2018

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento .
5
3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.
4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.
7. A fronte di tali obblighi è prevista a favore del gestore della struttura ricettiva una quota pari al 4% dell'ammontare dell'imposta riscossa. La suddetta quota è riconosciuta a titolo di rimborso per le spese gestionali sostenute per la riscossione, la rendicontazione ed il successivo riversamento al Comune di Urbino.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;

⁵ Periodo aggiunto con delibera di CC n 17 del 23.02.2017 a decorrere dal 01/01/2017

- b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006.

Articolo 8 – Sanzioni⁶

- 1 Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art.2 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2 Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3 Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4 La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 5, comma 5, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
- 5 Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

⁶ Articolo così modificato con delibera di C.C. n. 17 del 23/02/2017 decorrere dal 01/01/2017

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. **Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.**⁷

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01/06/2015.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

""

⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n.....del.....a decorrere dal 01/01/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 20-12-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 21-12-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13

totale voti contrari n. 0


totale astenuti n. 0

DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA



Il Vicesegretario
COLONNELLI UMBERTO



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 13 FEB. 2018



IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO